COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Ufficio Servizio Sociale

Tel. 0432 664082 int. 2 - Fax 0432 664094

e-mail: servizisociali@comune.povoletto.ud.it

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003.

Contributi anno 2013 riferiti ai canoni 2012

ARTICOLO 1 - Finalità

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori).

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*). Il Comune di Povoletto, non concorre al Fondo di cui sopra.

ARTICOLO 2 - Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi

1. Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione di natura non transitoria per abitazione principale, regolarmente registrato, che **alla data di presentazione della domanda** siano in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali di seguito indicati:

Requisiti soggettivi

a) essere maggiorenni;

b) essere titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

c) avere la residenza anagrafica nel Comune di Povoletto;

d) essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e soddisfare una delle seguenti condizioni, come previsto dagli artt. 6 e 9 della L.R. n. 16 del 30.11.2011, "Disposizioni di modifica alla normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale":

   1) essere cittadini italiani;

   2) essere cittadini (o familiari di cittadini) di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

   3) essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

   4) essere titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286- T.U. Immigrazione), purché residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni**;**

e) essere conduttori, alla data di presentazione dell'istanza, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata (Ater), non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad un contratto di locazione di natura non transitoria efficace e registrato;

f) non essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È, inoltre, considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente;

OVVERO

essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari oggetto di procedure esecutive derivanti da precarietà della situazione economica, che hanno determinato la condizione attuale di locatario;

g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione per i mesi per i quali si richiede il contributo.

Requisiti reddituali

h) avere un nucleo familiare con **un I.S.E. (Indicatore** della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.) non superiore a € 31.130,00;

i) avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a **€ 11.150,00** e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al **14% (Fascia A);**

OVVERO

j) avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a **€ 16.420,00** e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al **24% (Fascia B)**;

k) per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui ai precedenti punti i) e j) saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a € 13.380,00 ed € 19.704,00;

l) i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art.3 del presente bando, possono beneficiare alternativamente dell'innalzamento della soglia I.S.E. di cui al precedente punto h) che sarà determinata in **€ 34.243,00** ovvero dell'incremento di contributo come definito al successivo art. 4, comma 4.

2. Per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda**.**
3. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo sarà dichiarato dall'interessato nella domanda di contributo, redatta sull'apposito modello, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000.
4. La domanda di contributo dev'essere presentata al Comune di Povoletto, in quanto Comune di residenza del richiedente alla data di presentazione della domanda, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Non possono presentare domanda i conduttori di alloggi ubicati in altre regioni italiane ovvero all'estero. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione.

ARTICOLO 3 - Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Per **nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica** che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. o del contributo di cui al precedente articolo si intendono:

a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;

c) soggetti singoli con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L.104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E. non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;

f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile (art. 3 della L. n. 104/1992) e sia a carico del richiedente;

i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali (quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un Ente pubblico o da un organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali), nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;

j) emigrati: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 7 del 26.02.2002 (Disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

ARTICOLO 4 - Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri:

   a) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **€ 11.150,00:** il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 3.100,00;

   b) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **€ 16.420,00:** il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 2.325,00.

2. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (I.S.E.) pari a zero, potrà essere concesso un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2012 fino a concorrenza dell'importo massimo erogabile di € 3.100,00.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, comma 1 novies della L.R. 6/2003, il 5% degli stanziamenti disponibili per l'erogazione dei contributi in questione sarà riservato ai richiedenti di età inferiore ai 35 anni.

4. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica (come definiti al precedente art. 3) e che non beneficino dell'innalzamento del limite I.S.E di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), il contributo da assegnare sarà incrementato del 3,5% per ognuna delle situazioni di debolezza dichiarate fino ad un massimo del 25%.

5. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal comma 3, non può in nessun caso superare l'importo di € 3.100,00 per i richiedenti di cui alla lettera i) del comma 1 **(Fascia A)**

e l'importo di € 2.325,00 per i richiedenti di cui alla lettera j) del comma 1**(Fascia B)**, e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2012.

6. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
7. Per il calcolo del contributo saranno prese in considerazione solamente le mensilità debitamente documentate. Le mensilità per le quali il richiedente non sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento mediante esibizione di ricevute o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal proprietario attestante l'effettivo pagamento dei canoni di locazione, non concorreranno al calcolo dell'eventuale contributo spettante.
8. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.
9. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della Legge n. 431/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

ARTICOLO 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte, a pena di inammissibilità, su apposito modulo che sarà messo a disposizione dei cittadini:
   a) presso l'**Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Povoletto** (aperto al pubblico Martedì dalle 10.30 alle 13.00 e Giovedì dalle 17.00 alle 18.30 - Tel. 0432 664082 int.2) al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per chiedere chiarimenti riguardo alla compilazione della domanda;
   b) sul sito internet comunale **www.comune.povoletto.ud.it**.
2. Le domande dovranno essere presentate **dal 2 APRILE 2013 al 29 APRILE 2013** (termine perentorio di presentazione) secondo le seguenti modalità:
   a) **consegna a mano** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Povoletto, nel seguente orario: Lunedì dalle 8.30 alle 13.00 – dal Martedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.30;
   b) **trasmissione mediante Raccomandata A/R** al seguente indirizzo: Comune di Povoletto, Ufficio Servizi Sociali -L.go Mons. Cicuttini, 1 - 33040 Povoletto;
   c) **trasmissione telematica** della domanda, completa degli allegati richiesti e sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo PEC del Comune di Povoletto: protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it;
3. La domanda dovrà essere presentata personalmente dal titolare del contratto di locazione o da un suo delegato maggiorenne.
4. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata al successivo art. 6.
5. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.
6. L'ammontare del canone di locazione da indicare nella domanda NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. "oneri accessori" come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone.

ARTICOLO 6 - Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

Dovranno obbligatoriamente essere allegati alla domanda:

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) per i richiedenti extracomunitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), p.ti 3. e 4. del presente bando: fotocopia del permesso del soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (o della ricevuta di richiesta di rinnovo);
c) fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo, regolarmente registrato, riportante gli estremi della registrazione (se non già in possesso dell'Ufficio istruente);

d) fotocopia del contratto di locazione dell'attuale abitazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza (se diverso dal contratto di cui al punto precedente);

e) copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati nel 2012; in caso di impossibilità a presentarle il conduttore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatto su apposito modulo (MOD. 1), nella quale il proprietario dell'alloggio dichiari l'importo del canone di locazione da lui ricevuto per l'anno 2012;

f) fotocopia dell'eventuale certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità (per i richiedenti di cui all'art. 3, comma d) del presente bando);

g) in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione: dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ARTICOLO 7 - Integrazioni ed esclusioni

1. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, l'eventuale integrazione della documentazione dovrà essere presentata entro i termini e con le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente, pena l'esclusione dai benefici.
2. Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:
   a) non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
   b) non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal presente bando;
   c) abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
   d) abbia omesso la presentazione di uno dei documenti obbligatori indicati all'articolo 6;
   e) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
   f) abbia presentato domanda su modello non predisposto dall'Amministrazione Comunale;
   g) anche uno solo dei componenti del nucleo familiare sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Italia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare.

ARTICOLO 8 - Casi particolari

1. **Rinnovo permessi di soggiorno di cui all'art.2 lettera d) comma 4:** qualora il richiedente fosse già titolare del suddetto permesso, ma in attesa del rilascio dello stesso da parte degli organi competenti, dovrà presentare fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta del rinnovo medesimo.
2. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
3. **Coabitazione**: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.
4. **Decesso del titolare del contratto**: è accolta la domanda presentate da soggetto subentrato nella titolarità del contratto, già convivente, a seguito di decesso o trasferimento di residenza del titolare stesso nei casi previsti dalla Legge (art. 6, L. 392/1978), che dimostri di pagare regolarmente l'affitto.
5. **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (stati che dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

6. **Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.
7. **Variazione dell'indirizzo del richiedente o delle coordinate bancarie o postali:** qualora dovessero intervenire variazioni nell'indirizzo di residenza/domicilio o nelle coordinate bancarie/postali indicate nell'istanza, il richiedente è tenuto a comunicarlo tempestivamente, per iscritto, al Comune di Povoletto.

ARTICOLO 9 - Istruttoria delle domande

L'Ufficio amministrativo del Servizio Sociale del Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, inoltre, a tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6.

Entro il 31.05.2013 il Comune invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande accolte unitamente alla richiesta di fabbisogno e comunicherà a ciascun beneficiario la concessione del contributo. I termini per la conclusione del procedimento saranno quindi sospesi fino all'erogazione dei fondi da parte della Regione.

Successivamente, ad avvenuto trasferimento dei fondi, saranno determinati e comunicati agli aventi diritto gli importi definitivamente concessi (eventualmente riparametrati in base alle disponibilità finanziarie) e si procederà alla loro liquidazione.

ARTICOLO 10 - Liquidazione contributo

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), per la liquidazione di contributi di importo uguale o superiore a € 1.000,00, il richiedente dovrà indicare un **conto corrente bancario o postale a lui intestato**, riportandone gli estremi ed il codice IBAN (non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente).

Il Comune declina ogni responsabilità per l'errata comunicazione delle coordinate bancarie, per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

ARTICOLO 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge.431/1998, all'art.6 della L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.PReg n. 149 del 27.05.2005, come da ultimo modificato con D.P.Reg, n.067/Pres.del 06.04.2010, all'art.6,comma 129 della L.R. 18/2011, agli artt. 6 e 9 della L.R. 16/2011, alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

I dati acquisiti al fine della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003).

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Istruttore amministrativo della P.O.A. dell'Ambito Socio-Assistenziale 4.2 di Tarcento assegnato all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Povoletto, al quale gli interessati potranno rivolgersi per prendere visione degli atti ed estrarne copia.

Allegati al presente Bando:

1. modello di domanda conduttori;
2. modello 1) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal proprietario attestante l'effettivo pagamento dei canoni di locazione, da utilizzare solo ed esclusivamente in caso di smarrimento delle ricevute di pagamento.

Povoletto, 27.03.2013

Per il Responsabile del Provvedimento T.A.
La sostituta Dr.ssa Marina Mansutti